

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 CFAS 2024/2025

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 13/23-24 cfas, tenutasi in Roma in data 9 luglio 2024, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Avv. Oberto Petricca (Componente Istruttore), Prof. Mauro Miccio (Componente).

PREMESSO CHE

- con provvedimento di avvio del procedimento 13/23-24 del 29 marzo 2024, protocollo n. 24657/SS 23-24, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, comunicava l'iscrizione nell'apposito Registro della notizia di illecito avente ad oggetto "*Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo Juan Pablo Pachon Chaves che avrebbe sottoscritto, con la società Hellas Verona F.C. S.p.A., due mandati di rappresentanza in difetto di iscrizione al Registro Nazionale del CONI*" e provvedeva alla formazione del Collegio giudicante ed alla fissazione della riunione preliminare per la data del 13 maggio 2024, ex art. 26 comma 1, lett. b), del Regolamento Disciplinare F.I.G.C. Agenti Sportivi, con trasmissione degli atti allo stesso Agente;

- dall'esame degli atti, è emersa a carico dell'Agente la seguente condotta:

alla data di sottoscrizione dei contratti di mandato del 23 e 28 gennaio 2024, conferiti dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. e, depositati a mezzo PEC presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi, rispettivamente, in data 25 gennaio e 9 febbraio 2024,

l'agente sportivo Pachon Chaves Juan Pablo non risultava iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI;

- alcuna memoria e/o contestazione risulta essere stata prodotta dall'incolpato o da suo rappresentante;

- alla riunione preliminare del 13 maggio 2024 veniva pertanto formulato il seguente capo di incolpazione: *“presunta violazione dell'art. 21, n. 7 Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., nonché degli artt. 3, 6, Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. per avere l'agente sportivo Pachon Chaves Juan Pablo, in data 23 e 28 gennaio 2024, sottoscritto con la società Hellas Verona F.C. S.p.A., due mandati di rappresentanza depositati in data 25 gennaio e 9 febbraio 2024, in assenza di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI”* e veniva fissata l'udienza di discussione alla data del 2 luglio 2024 in modalità telematica;

- detta udienza del 2 luglio 2024, veniva rinviata per sopraggiunto impedimento del Collegio Giudicante al giorno 9 luglio 2024, sempre in modalità telematica;

- alla successiva udienza del 9 luglio 2024, compariva personalmente l'incolpato assistito dai propri difensori Avv. Vincenzo Calandrelli e Avv. Pierfilippo Capello, i quali sottolineavano la buona fede del proprio assistito, operante prevalentemente in ambito estero; rappresentavano inoltre che, avendo tempestivamente perfezionato l'iscrizione al Registro Federale della FIGC, solo per mera dimenticanza e scarsa dimestichezza nell'orientarsi all'interno delle diverse procedure di iscrizione, ometteva di perfezionare l'iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI; avanzavano infine eccezione di improcedibilità dell'azione disciplinare in relazione alla norma di cui all'art. 25, comma 1 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. la quale non contemplerebbe la esplicita previsione di apertura del procedimento d'ufficio;

CONSIDERATO CHE

- la *ratio* del quadro sanzionatorio generale è volto ad evitare che soggetti operanti al di fuori dell'ordinamento sportivo compiano intenzionalmente atti o attività riservate alla professione regolamentata di Agente Sportivo, con conseguente pregiudizio nei confronti dell'intero sistema calcistico;

- per espressa previsione di legge (artt. 3, comma 2 e 4 comma 1 del D.lgs. n. 37/2021) e corrispondenti disposizioni regolamentari, l'attività di Agente Sportivo deve essere esercitata esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro Nazionale C.O.N.I. e nel Registro Federale della

specialità all'uopo prescelta, pena la nullità del mandato stipulato, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del cit. D.lgs., nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o di rilievo penale (art. 348 c.p.);

- tale tematica è specificamente disciplinata, in ambito F.I.G.C., dall' art. 21, comma 7, Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C. nonché dagli artt. 3, commi 1 e 3 e 6 del relativo Regolamento Disciplinare già indicati nel capo di incolpazione;
- la responsabilità disciplinare deriva tanto dall'inosservanza dei doveri e violazione delle regole di condotta quanto dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni, come previsto dall'art. 2, comma 1 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- nel caso *de quo* pur essendo formalmente accertata la mancata iscrizione dell'agente ai Registri (Federale e Nazionale) al momento della commissione dei fatti, si ritiene tuttavia di dover preliminarmente distinguere in termini generali, anche ai fini della commisurazione della sanzione, le possibili casistiche in considerazione della complessa procedura di iscrizione degli Agenti Sportivi, che prevede un duplice necessario procedimento di verifica dei medesimi requisiti per conseguire l'iscrizione. Sulla base di tale presupposto si ritiene di poter graduare la responsabilità dell'agente in ragione della intensità della violazione e della intenzionalità della condotta, tenendo conto delle seguenti fattispecie:
 - a) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in assenza dei requisiti richiesti dalle norme;
 - b) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in presenza dei requisiti richiesti dalle norme;
 - c) mancata definizione della procedura di iscrizione federale a fronte di domanda presentata;
 - d) mancata definizione della doppia procedura di iscrizione, seppure in presenza della acquisita approvazione della domanda in sede federale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- non si pongono problemi di procedibilità in sede disciplinare, in quanto, successivamente ai fatti contestati l'Agente ha presentato domanda di iscrizione al Registro Nazionale CONI perfezionando la relativa iscrizione, cosicché risulta applicabile il Titolo III del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. così come espressamente disposto dall'art. 3, comma 2, della Circolare attuativa approvata con deliberazione n. 384 della Giunta nazionale C.O.N.I. in data 18 novembre 2021.

- va altresì respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata in relazione alla norma di cui all'art. 25, comma 1 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. (rubricato "Avvio del Procedimento") in quanto "La notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi tramite:

a) *esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta, ...*": tale locuzione deve intendersi riferita anche al caso in cui vengano sottoscritti e depositati mandati che contengono tutti gli elementi ritenuti dalla stessa norma necessari e sufficienti per l'identificazione completa della fattispecie, potendosi pertanto equiparare gli stessi ad un "qualunque atto scritto" costituente notizia di illecito.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

RITENUTO CHE

- la responsabilità dell'incolpato risulta attenuata, in ragione della regolare iscrizione al Registro Federale degli Agenti Sportivi FIGC con decorrenza dall'1 gennaio 2024 poiché era mancante, al momento della sottoscrizione dei mandati del 23 e 28 gennaio 2024, solo l'iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, effettuata in data 26 febbraio 2024;

- deve altresì tenersi conto del, parimenti attenuato, grado di intenzionalità della condotta illecita nonché delle circostanze attenuanti di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C., in riferimento all'assenza di effetti dannosi stante la dichiarata nullità del mandato e l'assenza di pregiudizio arrecato alla categoria ed all'ordinamento federale in genere.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del 9 luglio 2024, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA

di infliggere al Sig. Pachon Chaves Juan Pablo, nato a Bogotà (Colombia) il 9 ottobre 1982, la sanzione della pena pecuniaria di euro 1.000,00 (*mille/00*).

Il Componente Istruttore

Avv. Oberto Petricca

Il Presidente

Prof. Avv. Francesco Cardarelli

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza

Pubblicato in Roma il 29 luglio 2024.